



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA  
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

29 LUG. 2011.

CIRCOLARE N. 20/2011

*Alle Direzioni regionali e  
provinciali del lavoro*

*Al Comando Carabinieri per  
la tutela del lavoro*

*p.c.*

*All'Ispettorato regionale del  
lavoro di Palermo*

*All'Ispettorato regionale del  
lavoro di Catania*

*Alla Provincia autonoma di  
Trento*

*Alla Provincia autonoma di  
Bolzano*

LORO SEDI

**Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.**

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo, d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.


Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di

salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.


I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati *ex lege* (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento

(es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni citate dall'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.



Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



**Formazione.** Circolare del Lavoro su training e sicurezza

## Linee guida per riconoscere gli enti bilaterali «autentici»

**Luigi Caiazza**

La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere svolta solo dagli enti bilaterali che sono effettivamente espressione di sindacati e rappresentanti delle imprese e non da realtà diverse concepite per intercettare il business dell'aggiornamento permanente. È quanto stabilisce una circolare del ministero del Lavoro resa nota ieri, con la quale vengono forniti tutti i chiarimenti per riconoscere quando tale attività viene svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con la loro collaborazione.

Gli organismi paritetici sono definiti - dall'articolo 2, lettera ee del Testo unico di sicurezza e tutela della salute sul lavoro - come gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative, ecc.

In modo più specifico, come ricorda la circolare ministeriale, è l'articolo 51, comma 3-bis, del Testo Unico che individua gli organismi paritetici quali soggetti che svolgono o promuovono attività di formazione e che possono ricorrere, per la loro attività, ai fondi interprofessionali previsti all'articolo 118, della legge 388/2000 ed all'articolo 12 del Dlgs 276/2003.

In quest'ambito, si inseriscono gli articoli 34 e 37 del Testo Unico, i quali, per la formazione, demandano ai contenuti ed alle articolazioni definiti dall'accordo che dovrà intervenire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (ancora non emanato), facendo salvi - nelle more - i decreti emanati in attuazione del 626/1994.

In ogni caso, il comma 12, dell'articolo 37, stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore, durante

l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei dipendenti.

La circolare ministeriale sollecita, dunque, gli uffici periferici a verificare, in sede ispettiva, l'effettiva esistenza di tali requisiti. Il datore di lavoro è, quindi, tenuto a chiedere la collaborazione solo agli organismi - costituiti da una o più associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative firmatarie del Contratto collettivo nazionale applicato dall'azienda - sempre che questi rispondano ai requisiti richiamati dall'articolo 37, comma 12, e cioè che l'organismo operi nel settore di riferimento (ad esempio, chimico) e non in uno diverso e che sia presente nel territorio di riferimento.

Ad analoghi principi devono ispirarsi le amministrazioni (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il ministero del Lavoro, dello Sviluppo economico e l'Inail) che, in base all'articolo 10 del Testo Unico, sono abilitate a svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E se intendono avvalersi della collaborazione di enti bilaterali e organismi paritetici, devono prestare la massima attenzione a verificarne i requisiti di competenza, qualificazione e affidabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Enti bilaterali

- Sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro.

Sole 24 Ore 30.VII.11